

PROVVEDIMENTO IVASS N. 83 DEL 29 GENNAIO 2019

Relazione

Il decreto legge 29 maggio 2018 n. 55 convertito nella legge 24 luglio 2018, n. 89, recante: “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori della Regione Abruzzo, Lazio, Marche, ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” (pubblicato nella G. U. del 24 luglio 2017) e il decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito nella legge 21 settembre 2018, n. 108, recante: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (pubblicato nella G.U. del 21 settembre 2018) hanno apportato modifiche ed integrazioni all’articolo 2-bis, commi 24 e 25, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2017, n. 172, a cui era stata data attuazione per quanto di interesse per il settore assicurativo, dal Provvedimento IVASS n. 69 del 27 marzo 2018.

In particolare, il Provvedimento IVASS n. 69 del 27 marzo 2018 disciplinava il differimento del periodo di sospensione temporanea del pagamento dei premi assicurativi e la loro rateizzazione per gli eventi sismici del 2016-2017, a modifica e integrazione di quanto originariamente disciplinato dal Provvedimento IVASS n. 56 del 9 febbraio 2017, emanato ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 - convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 - recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”.

L’articolo 1, comma 6, del decreto legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito nella legge 24 luglio 2018, n. 89, differisce ulteriormente il termine di cui all’art. 2-bis, comma 24, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 - convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 - prorogandolo dal 31 maggio al 1 gennaio 2019.

Inoltre, l’articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 29 maggio 2018 n. 55 - convertito nella legge 24 luglio 2018, n. 89 - ha integrato il comma 25 dell’art. 2-bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, con il seguente periodo: *“Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una “zona rossa” istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione (25 luglio 2018) individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo”*.

L’articolo 9, comma 2-*quiquies*, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91 - convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 - differisce ulteriormente il termine di

cui all'art. 2-bis, comma 24, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 - convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 - prorogandolo al 1 gennaio 2020.

Il medesimo articolo 9, al comma 2-sexies, stabilisce inoltre che le proroghe dei termini di scadenza previsti dalle disposizioni del predetto articolo 2-bis, comma 24, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 - convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 - si applicano anche ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

Rilevato che le modifiche apportate al comma 25 dell'art. 2-bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 richiedono che le nuove agevolazioni siano concesse con provvedimenti delle Autorità di settore, si è ritenuto opportuno emanare un nuovo provvedimento integrativo, che insiste sui seguenti aspetti:

a) Differimento della sospensione dei termini per il pagamento dei premi

L'articolo 1, comma 1, del nuovo provvedimento, in conformità alla legge, differisce al 1° gennaio 2020 il termine fino a cui è sospeso il pagamento del premio previsto dal precedente provvedimento IVASS n. 69 del 27 marzo 2018.

b) Disciplina in materia di sospensione dei termini di pagamento dei premi per i beni siti nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio

L'articolo 2 disciplina la sospensione dell'obbligo del pagamento del premio assicurativo e della rata di premio assicurativo per le polizze di assicurazione relative ai rami di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio a favore dei soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda mediante autocertificazione. La sospensione si applica dal 21 agosto 2017 al 1 gennaio 2020 (comma 1); le somme già versate al 22 settembre 2018, data di entrata in vigore della legge 21 settembre 2018, n. 108, non possono essere oggetto di rimborso o di restituzione (comma 2).

La disciplina non si applica ai nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione e al pagamento dei relativi premi, nonché ai premi unici ricorrenti per i quali non sussiste l'obbligo di versamento (comma 3).

La sospensione non ha effetti sulla durata del rapporto contrattuale originariamente convenuta tra le parti. Qualora il contratto non presenti la clausola di tacito rinnovo, incluse le fattispecie di cui all'articolo 170-bis del Codice delle Assicurazioni Private, oppure qualora il contratto presenti la clausola di tacito rinnovo ma sia stata esercitata la facoltà di disdetta in tempo utile, l'efficacia della copertura cessa alla naturale scadenza del contratto assicurativo (comma 4).

Se nel periodo di sospensione cessa il rischio oggetto della copertura assicurativa in corso di efficacia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1896 del codice civile (comma 5).

c) Rateizzazione dei premi al termine del periodo di sospensione per le polizze non colpite da sinistro

L'articolo 3, in continuità con quanto previsto dal provvedimento IVASS n. 69, stabilisce che alla scadenza del nuovo termine di sospensione di cui all'articolo 1 e con riferimento alla nuova disciplina prevista dall'articolo 2 si applica quanto previsto dall'articolo 3 dello stesso provvedimento n. 69; pertanto, i premi o le rate di premio sospesi sono corrisposti attraverso la rateizzazione per un periodo non inferiore ai 36 mesi, fatta salva la possibilità per le parti di individuare un diverso periodo di rateizzazione in senso più favorevole alle esigenze dell'assicurato.

d) Sinistri accaduti durante il periodo di sospensione

L'articolo 4 disciplina il pagamento dei sinistri verificatisi durante l'ulteriore periodo di sospensione di cui all'articolo 1 e durante la sospensione di cui all'articolo 2, rinviando all'articolo 3 del provvedimento IVASS n. 56/2017, ai sensi del quale le imprese assicurano il pagamento del sinistro anche senza aver percepito il premio.

e) Disciplina delle coperture assicurative dei soggetti danneggiati che abbiano dichiarato l'inagibilità dei beni ubicati in una zona rossa

L'articolo 5 ha ad oggetto la disciplina delle coperture assicurative dei soggetti danneggiati che abbiano dichiarato l'inagibilità dei beni ubicati in una "zona rossa", istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018, prevedendo per tali coperture - al comma 1 - l'esenzione dall'obbligo del pagamento del premio assicurativo o della rata di premio assicurativo fino al 31 dicembre 2020 e obbligando le imprese - al comma 2 - ad assicurare la copertura dei rischi e il pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante tale periodo di esenzione.

Per ragioni di necessità e urgenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, lett. b), del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, il presente provvedimento non è stato oggetto di pubblica consultazione né di analisi di impatto in ragione dell'esigenza di assicurare la tempestiva attuazione di norme nazionali.